

1

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 01 (Modifica all'articolo 1 della l.r. 11/99 e ss.mm.ii.)

Art. 1

- Con la presente legge la Regione Puglia detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene)".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



approvato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento all'Art.2


L'articolo 2 (Modifica al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.) è così sostituito:

"Art. 2

(Modifica al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal Comune che deve evitare l'insorgere di omonimie nell'ambito provinciale".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



approvato

DDL n. 299 del 21/12/2017 "*Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche*"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Al comma 1 dell'articolo 2, le parole "*Al comma 2*" sono sostituite con le parole "*Al comma 1*".

Rosa Barbhe

Cristian Casili

affetto

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 2 del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

"Art. 2bis

Al comma 5. dell'art.9 della l.r. 11/1997 e ss.mm.ii. le parole " per il rilascio della autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio dell'attività".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



affidato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento all'Art.4

L'articolo 4 (Modifica al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.) è così sostituito:

"Art. 4

(Modifica al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii)

2. Alla classificazione di tali strutture provvede il Comune competente per territorio"

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



offerto

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 4 del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

"Art. 4 bis

(Modifica al comma 2. lett.a) dell'articolo 14 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

2. Alla lettera a) del comma 2.dell'art. 14 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "di cui all'art.5 della legge n.217 del 1983" sono soppresse."

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



efferto

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 299 del 21.12.2017

“Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche” (A.C. 811)

EMENDAMENTO

All'art. 6, lettera a), del Disegno di Legge la parola *“particolareggiato”* è abrogata:

Vincenzo Colonna

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

approvato

EMENDAMENTO

All'art. 6 del Disegno di Legge la lettera b) è sostituita dalla seguente:


“b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore ad un ulteriore ¹⁰ per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili, tende e lodge tents per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento.

Gli interventi finalizzati all'installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:

- a) siano realizzati in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;*
- b) gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento”.*
- c) le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;*
- d) le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno”.*

Vincenzo Colonna



Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

effettuato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo


Dopo l'articolo 6 del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

"Art. 6 bis

(Modifica ai commi 2. e 3. dell'articolo 21 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- al comma 2. dell'articolo 21 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente "Comune";
- al comma 3. dell'articolo 21 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente "Comune".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



effkavato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 6 bis del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 6 ter:

"Art. 6 ter

(Modifica ai commi 1.,7. e 9. dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii)

- al comma 1. dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente "Comune";
- il comma 7. dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso;
- il comma 9. dell'articolo 22 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso."

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



approvato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 6 ter del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 6 quater:

"Art. 6 quater
(Modifica al comma 8. dell'articolo 24 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii)

Al comma 8. dell'articolo 24 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole " ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla osta dell'APT competente per territorio" sono soppresse".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



effettuato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

"Art. 8 bis

(Modifica al comma 8. dell'articolo 41 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii)

Il comma 8. dell'articolo 41 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



15

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 bis del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 ter:


"Art. 8 ter

(Modifica al comma 1. dell'articolo 49 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii)

Il comma 1. dell'art.49 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

- Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l'apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Comune."

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



offerto

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 ter del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 quater:

"Art. 8 quater

(Modifica al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

Al comma 1. dell'art.56 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole " Ai sensi dell'art.10 della legge n. 217del 1983" sono soppresse.

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



. affucato

df

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo



Dopo l'articolo 8 quater del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 quinquies:

"Art. 8 quinquies

(Modifica al comma 1.,2. dell'articolo 58 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- il comma 1. dell'art.58 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente: "1. L'apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. ".
- al comma 2. dell'art.58 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole " in un'unica autorizzazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: " in un'unica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

affrontato

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 quinquies del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 sexies:

"Art. 8 sexies

(Modifica all'articolo 59 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

L'art.59 rubricato "Domanda per l'autorizzazione" della l.r. 11/1999 e ss. mm. ii. è sostituito dal seguente:

" Art. 59 Avvio dell'attività

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), indirizzata al Comune in cui è ubicato l'esercizio, deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
- b) quando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
- c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell'ambito provinciale;
- d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
- e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
- f) la classificazione della struttura, ove prevista;
- g) l'ubicazione della struttura;
- h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

2. Comparto alberghiero.

I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all'art. 3 della presente legge, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), devono allegare la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
- b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
- c) indicazione anagrafica del direttore d'albergo;
- d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto.

3. Comparto complessi ricettivi all'aria aperta di nuova apertura.

I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), devono allegare la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;
- b) copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
- c) planimetria dell'ubicazione dell'impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all'art. 24, comma 5;
- d) planimetria dell'ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
- e) regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all'art. 35;
- f) certificato di agibilità degli allestimenti.

4. Comparto ostelli della gioventù.

L'attività di gestione degli ostelli della gioventù è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

5. Comparto attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n.217 del 1983.

L'attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune ove sono ubicati gli immobili. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:

- a) relazione tecnica-illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche degli immobili.

6. Comparto case per ferie.

L'attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente per territorio ove è ubicato l'immobile

previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:

- a) i soggetti che possono utilizzare la struttura;
- b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;
- c) la durata minima della permanenza degli ospiti;
- d) il numero dei posti letto;
- e) il regolamento per l'uso della struttura;
- f) il tipo di gestione che deve garantire l'uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l'esercizio;
- g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall'utenza giovanile;
- h) i periodi di apertura.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

7. Comparto affittacamere.

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere è soggetto alla presentazione Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune ove sono ubicati gli immobili. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:

- a) estremi del certificato di abitabilità;
- b) numero dei vani destinati alla ospitalità con l'esatta ubicazione;
- c) numero dei posti letto;
- d) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) servizi accessori offerti;
- f) eventuale servizio di ristorazione.

L'attività di affittacamere necessita d'iscrizione nel registro delle imprese.

8. Comparto stabilimenti balneari.

Per l'esercizio dell'attività il titolare dello stabilimento balneare deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune e deve allegare:

- a) relazione tecnica illustrativa indicante l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;
- b) estremi della licenza edilizia;
- c) estremi della concessione demaniale;
- d) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

e) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

f) regolamento interno di fruibilità dell'impianto di cui all'art. 49, comma 4.

9. Comparto darsene.

Per l' esercizio dell'attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune e devono allegare:

a) relazione tecnica illustrativa indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto;

b) estremi della concessione demaniale;

c) copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

d) copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

e) certificato di agibilità degli impianti.

10. Comparto associazioni senza scopo di lucro.

Le associazioni e gli enti di cui all'art. 56 sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere allegata:

a) relazione tecnica illustrativa dell'impianto;

b) planimetria con l'esatta ubicazione delle strutture;

c) estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l'attività nautica);

d) certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;

e) copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;

f) copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;

g) copia dello statuto sociale;

h) elenco dei soci numerato cronologicamente;

i) regolamento interno.

11. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio marittimo.”.

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and sharp angles, positioned in the bottom right corner of the page.

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 sexies del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 septies:

"Art. 8 septies

(Modifica ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 60 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- Al comma 1 la parola "domanda" è sostituita dalle seguenti : "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- Il comma 3. dell'articolo 60 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso;
- Il comma 4. dell'articolo 60 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è soppresso".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 septies del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 octies:

"Art. 8 octies

(Modifica all'articolo 61 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- All'art.61 la rubrica "Contenuto dell'autorizzazione" della l.r. 11/1999 e ss. mm. ii. è sostituita dalla seguente:
" Art. 61 Contenuto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)".
- Al comma 1. dell'art.61 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "L'autorizzazione di esercizio " sono sostituite dalle seguenti: "La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

affollato



DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 octies del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 nonies:

"Art. 8 nonies

(Modifica all'articolo 63 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

L'art.63 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"Art.63

- Il titolare della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



approvato

22

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 nonies del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 8 decies :

"Art. 8 decies

(Modifica all'articolo 64 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

L'art.64 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente:

"Art.64

- I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione sono tenuti a inviare i dati sul movimento turistico all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT).
- La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla l.r. 1 dicembre 2017, n.49 e ss.mm.ii. ".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



effratto

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento all'Art.9

All'articolo 9 (Modifiche all'articolo 69 dell'articolo 11 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.) comma 1. lett. b) la parola "2" è sostituita dalla seguente: "3".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



approvato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 9 del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 9 bis:

"Art. 9 bis

(Modifica al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "Ai sensi dell'art.7, ultimo comma, della legge n.217 del 1983" sono soppresse."

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



effettuato

DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 9 bis del DDL n.299/2017 è aggiunto il seguente articolo 9 ter:

"Art. 9 ter

(Modifica ai commi 4, 16 e 17 dell'articolo 72 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii.)

- al comma 4 dell'articolo 72 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. le parole "dell'autorizzazione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo";
- al comma 16 dell'articolo 72 della l.r. 11/1999 e ss.mm.ii. la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "Comune";
- il comma 17 è soppresso."

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.



offanto

24


DDL n.299 del 21/12/2017 "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche".

Emendamento all'Art.10

All'articolo 10 (Abrogazioni) la parola "e" è soppressa;

All'art.10 (Abrogazioni) dopo la parola "67" sono aggiunte le seguenti : "74 e 75".

Dalla presente proposta di emendamento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the middle-right area of the page.

officato